



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Norme per la dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi
e per il sostegno dello spettacolo circense contemporaneo

ONOREVOLI SENATORI. — Da molti anni lo spettacolo circense è messo sotto accusa dalla crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali, sensibilità divenuta ormai una vera e propria acquisizione culturale che sta conducendo il circo italiano verso un inesorabile declino. Questo nonostante il circo sia apprezzabile per i contenuti artistici rappresentati da clown, giocolieri, acrobati, trapezisti e illusionisti. È l'uso degli animali, però, che l'ha confinato nel vicolo dell'anacronismo. Per la loro intera esistenza gli animali sono obbligati in angusti spazi, in molti casi con l'ausilio di mezzi coercitivi, quali le catene, tipici dei peggiori orrori della tortura. Da tale deplorabile situazione gli animali sono svincolati solo per eseguire a comando, spesso sotto il giogo della frusta, esercizi contrari alla loro natura. La violenza perpetrata nei confronti degli animali è continua, dalle condizioni di detenzione al trasporto in *container* per finire con l'addestramento finalizzato a soggiogare l'animale alla volontà dell'uomo.

Un inevitabile effetto di tale stato di cose è la crescente disaffezione del pubblico. Il fenomeno è paradossalmente mantenuto dal superato sistema contributivo statale, che perdura contro ogni logica e interesse, *in primis* del circo, solo per la non più sostenibile «funzione sociale» riconosciuta ai circhi dalla «vecchia» legge 18 marzo 1968, n. 337.

La vita del circo dipende ormai indissolubilmente dai contributi statali, mentre la sua popolarità è in costante declino.

Occorrono pertanto degli interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non devono prescindere però dall'approvazione di un provvedimento urgente che ponga fine al dannoso, superfluo e anacronistico utilizzo degli animali, costretti in prigionia e sottoposti a trattamenti brutali.

Non si tratta dell'abolizione del circo, come qualcuno vuol fare credere, ma di interventi finalizzati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, deve sapersi adeguare ai tempi, recependo quei valori che una società civile vuole vengano rispettati. Tra questi sicuramente vi è quello del diritto alla libertà per gli animali, a prescindere se già nati in cattività o prelevati in natura.

D'altra parte esistono vari esempi nel mondo di spettacoli circensi di grande prestigio e successo che non utilizzano gli animali tra i quali, *in primis*, il *Cirque du soleil*.

Giova sottolineare che la crisi del settore circense è ora un dato di fatto. L'occupazione è infatti messa in pericolo dal mantenimento dello *status quo*, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento di animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.

Per imparare gli esercizi dello spettacolo gli animali subiscono addestramenti basati su violenze fisiche e psichiche che mortificano la loro natura. Le loro esibizioni sono il risultato di una violenza continuata che comincia con la cattura traumatizzante e prosegue con l'addestramento, che ne annienta la volontà ricorrendo a punizioni spietate ad ogni piccolo sbaglio, impossibile da dimenticare. L'animale da circo deve diventare un automa, non può permettersi di sfidare il padrone o di sbagliare.

I bambini possono anche trovare divertente un animale costretto a esercizi innaturali per la sua specie, ma sicuramente non ne trarranno alcun beneficio, né sotto l'aspetto pedagogico né per quanto riguarda lo sviluppo della propria sensibilità. Il triste spettacolo degli animali al circo, sottoposti

all'imposizione coercitiva dell'addestramento, crea nel bambino un'ottica distorta del rapporto tra uomo e animale. Al circo s'insegna ai bambini che gli animali sono giocattoli viventi, che non hanno dignità e quindi che non meritano rispetto. L'animale esiste solo in quanto è buffo ed è sottomesso all'uomo, ma non esiste in sé, con le proprie caratteristiche e il proprio bisogno di libertà.

Il circo senza animali non solo è possibile ma è necessario per recuperare un rapporto tra uomo e natura, tra bambini e animali. Non si può non sottolineare come ormai non vi sia tappa di attendamento del circo che non sia accolta da manifestazioni di cittadini contro l'uso degli animali. Le stesse amministrazioni comunali, in attesa di una legge che ne bandisca l'utilizzo, si sono provviste di precise ordinanze che regolamentano la detenzione degli animali. Tali disposizioni si rifanno a precise norme costantemente violate dalla grande maggioranza dei circhi italiani e delle quali in questa iniziativa legislativa si sente l'obbligo di richiamare espressamente il rispetto. Non è più tollerato lo spettacolo circense con gli animali, neanche all'estero. I circhi italiani, in Belgio come in Germania o in Israele, sono accolti da manifestazioni di protesta, con grave pregiudizio per l'immagine nazionale. Come non considerare negativamente il fatto che simili esibizioni sono finanziate dallo Stato grazie a un capitolo del Fondo unico per lo spettacolo destinato ai circhi e finalizzato al sovvenzionamento dello spettacolo all'estero? Quello che ormai l'opinione pubblica, anche internazionale, individua come maltrattamento degli animali, ossia il mancato rispetto della loro natura, rappresenta un dato di fatto ampiamente condiviso. Il maltrattamento si palesa, in primo luogo, nel momento in cui la vita degli animali è confinata in spazi angusti e in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Si tratta di situazioni che costitui-

scono precise fattispecie penalmente sanzionate dalla legge n. 189 del 2004 e dal novellato articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali. Importanti sentenze della Suprema Corte hanno già sancito la continuità giurisprudenziale con le precedenti disposizioni, ora riformate, in materia di maltrattamento di animali.

Giova ricordare che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggiati, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Tra i principi e criteri direttivi vi è la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Ad oggi non è stato emanato alcun decreto attuativo.

Non è un caso che l'Italia abbia il più alto numero di condanne per i circhi tra i Paesi membri dell'Unione europea.

È crescente, inoltre, il numero di Stati che hanno legiferato nella stessa direzione del presente disegno di legge: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca e Svezia fra i Paesi membri dell'Unione europea e Costa Rica, Bolivia, Israele, India, Perù e Singapore nel resto del mondo.

Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, non più confusa con stereotipi spettacolari inevitabilmente superati dalla logica e dal tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore ricreativo, sociale e culturale dello spettacolo circense senza l'utilizzo di animali e ne sostiene l'attività.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «spettacoli viaggianti»: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile, di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che non utilizzano animali;

b) «circo contemporaneo»: lo spettacolo viaggiante che presenta un programma di giocoleria, contorsionismo, acrobazie di vario genere, clownerie e altro, e che non utilizza o espone animali;

c) «acquisizione di animali»: gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra circhi diversi o tra attività diverse appartenenti alla stessa impresa.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati alle imprese di spettacolo viaggiante, ivi compresi le mostre itineranti e i circhi, ogni ulteriore acquisizione di animali nonché la de-

tenzione e l'utilizzo degli stessi, fatte salve le procedure di dismissione di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno in acquisizione animali sono tenute ad avviare le procedure di dismissione degli stessi e a comunicare, con documento scritto da inviare alla Commissione di cui all'articolo 4, alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché l'avvio della ricerca di una nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzano animali.

3. Le procedure di dismissione degli animali di cui al comma 2 devono essere concluse entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da tale termine il divieto di utilizzo e di detenzione di animali nei circhi è definitivo.

4. Le procedure di dismissione degli animali sono effettuate nel massimo rispetto della tutela del benessere e delle loro caratteristiche etologiche, garantendo la tracciabilità di tutti gli animali nei circhi interessati.

5. È vietato l'ingresso in Italia ai circhi stranieri che utilizzano animali per le loro attività di spettacolo.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è isti-

tuita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha il compito di agevolare la dismissione degli animali detenuti nei circhi, stabilendo specifiche modalità di ricollocamento degli stessi, privilegiando la loro reintroduzione in natura o il loro inserimento in specifiche aree, quali i santuari degli animali, i parchi e le aree protetti o le strutture già esistenti appositamente ristrutturate, situati in Italia o all'estero e individuati dalla stessa Commissione. Le procedure per l'attuazione di tali compiti sono stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, o da un suo delegato;

d) dal direttore del servizio CITES, competente per i controlli relativi all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

f) da quattro rappresentanti delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 20 luglio 2004,

n. 189, che possono avvalersi dell'aiuto di altre simili associazioni, italiane o straniere, anche per l'individuazione delle strutture di ricollocamento degli animali di cui al comma 1 del presente articolo;

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissal degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione al ricollocamento degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando non ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno e presenta allo stesso presidente, ogni quattro mesi, un rendiconto sullo stato di attuazione del processo di dismissal degli animali da parte delle strutture circensi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

1. Nelle more della dismissione degli animali ai sensi dell'articolo 3, alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 non è consentito utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento degli animali stessi, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o da gabbie, ed è fatto obbligo di rispettare le disposizioni delle linee guida CITES adottate in materia.

2. Alle imprese di cui al comma 1 non è altresì consentito promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali.

3. Alle imprese di cui al comma 1 non è inoltre consentito promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. Sono vietate la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radio-televisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali.

Art. 6.

1. Alle violazioni dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 3 si applicano le pene previste degli articoli 544-ter e 544-sexies del codice penale.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è di un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la so-

sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è di due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 5 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

5. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 5 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno.

6. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 5 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, ai fini dell'attuazione della presente legge, all'istituzione di santuari e di riserve per il ricollocamento degli animali ai sensi dell'articolo 3, anche stipulando apposite convenzioni con le associazioni e gli enti competenti.

Art. 8.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non utilizzano animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non impiego di animali che deve essere controfirmata solo dopo la verifica ispettiva del competente servizio veterinario pubblico.

Art. 9.

1. In tutte le norme vigenti le parole: «circo equestre», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «circo contemporaneo».

2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, alla CITES, al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005.

Art. 10.

1. Per l'attività della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00